# CONVENZIONE TRA IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiBAC PER LA CALABRIA E L’ ASSOCIAZIONE

**PER ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, AL PUBBLICO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SUPPORTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA.**

L’anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Segretariato Regionale del MiBAC Calabria,

TRA

Il Segretariato Regionale del MiBAC per la Calabria

E

l’Associazione di volontariato nella persona nata a Cod. Fiscale, residente a in che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione –, di seguito denominata “Associazione” o con sede (cod. fiscale) - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;

VISTI:

* il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
* la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
* il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data;
* il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
* la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
* il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019) coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»
* il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
* il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
* il DPCM 29.08.2014 n. 171 Regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro, e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell’art. 16 c. 4 del Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014 n. 89;
* il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 n. 43 recante: “Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante; «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»”;
* il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 n. 44, recante: “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
* il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilita” e la conseguente nuova denominazione del Superiore Ministero in “Ministero per i Beni e le Attività Culturali” convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014 n. 89;
* le “Linee guida” ANAC approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 recanti “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
* la Convenzione stipulata in data 12.06.2019 tra il Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) ed il Polo Museale della Calabria regolante i rapporti tra gli stessi nell’ambito della gestione dei servizi aggiuntivi della Fortezza Le Castelle;
* l’Atto di indirizzo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 1.06.2019 a tutela dei volontari e in armonia con le disposizioni normative vigenti, riguardante la regolamentazione delle attività delle associazioni di volontariato che operano con gli istituti del MiBac. In particolare nell’atto di indirizzo si specifica che: “…l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare convenzioni deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, le convenzioni devono essere sottoscritte in conformità alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, l’eventuale rimborso spese è disciplinato dal Codice del terzo settore e l’entità del rimborso non può essere ancorata a parametri temporali collegati alla prestazione svolta ed erogata dalla singola Associazioni”;
* il D.S.R. n. 107 del 20.06.2019 approvazione dell’avviso del modello di domanda e dello schema di convenzione;

CONSIDERATA, nelle more dell’avvio della procedura aperta nel libero mercato nei modi e nei termini fissati dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed al solo fine di evitare ricadute negative alla già fragile economia del territorio in quanto il turismo, nelle sue varie sfaccettature, ne rappresenta una componente importante, la necessità e l’urgenza a provvedere al servizio di accoglienza e vigilanza integrativa alla Fortezza, con l’avvio del periodo estivo stante l’insufficienza di personale interno per garantire la vigilanza nelle sale con le necessarie condizioni di sicurezza;

VISTO il D.D. 22.10.2018 della D.G.B. con il quale il sottoscritto Salvatore Patamia veniva nominato Segretario Regionale del MIBAC della Calabria;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con la pubblica amministrazione;

VISTI nello specifico gli artt. 101 "Istituti e luoghi della cultura" che individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; l'art. 102 "Fruizione degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica" che sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; l'art. 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" che prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione di diffusione della conoscenza dei beni culturali;

VISTO nello specifico l’art. 112 c. 9 del D. Lgs. 42 del 20.01.2004 n. 42 laddove si afferma che: “ … possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ATTESO CHE

il D.lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106":

• prevede, in continuità con la Legge n. 383/2000 che: “le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di un'attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.” (Art. 35);

• prevede, in continuità con la Legge n. 266/1991 che: “le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.” (Art. 32);

• include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche “… interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i” nonché “organizzazione e gestione delle attività culturale artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla pratica del volontariato” e “organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso”;

• prescrive che “gli enti del terzo settore, che si avvalgano di volontari, devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi” nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 18);

• prevede che “Le amministrazioni pubbliche (...) possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

• stabilisce che “Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate” (Art. 56 comma 2);

• prevede che “L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrate adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.” (Art. 56 comma 3);

• prevede che “Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.” (Art. 56 ter)

PREMESSO INOLTRE CHE:

che dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ sul sito istituzionale del Segretariato Regionale, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) è stato pubblicato apposito “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto;

* che è stata svolta la procedura comparativa, ed è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2 della presente convenzione;
* l’Associazione è regolarmente iscritta al del Registro Regionale del Volontariato e può fornire l’attività volontaria dei propri soci;
* lo schema della presente è stato approvato con D.S.R. n.107 del 20.06.2019

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

# ART.1 –Richiami e premesse

# Il Segretariato Regionale e l’Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti della presente Convenzione.

# Art. 2 Oggetto

# L’Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

Il servizio ha ad oggetto la gestione - nelle giornate e fasce orarie destinate allo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura - delle aree espositive permanenti site all'interno della Fortezza Le Castella. Il servizio comprende:

• servizio di hostess e steward: il servizio è finalizzato ad un di attività di supporto quali ricevimento, assistenza e accoglienza dei partecipanti, registrazione di ingresso e di uscita dei visitatori, eventuale distribuzione di materiale informativo e/o promozionale, segreteria, reception, informazioni. L'affidatario doterà il proprio personale di abbigliamento consono al servizio e cartellino di identificazione recante eventualmente il logo precedentemente autorizzato dall'Amministrazione. Le relative spese sono rimborsabili, se adeguatamente documentate. Tale servizio dovrà essere assicurato in caso di iniziative promosse dall'Amministrazione.

• servizio di supporto alla vigilanza, custodia e presidio della Fortezza ed eventualmente, delle opere esposte in occasione delle iniziative promosse dall'Amministrazione, con personale adeguato posto anche in prossimità degli accessi che assicuri che nessuna persona sconosciuta o non autorizzata entri nel complesso;

L'affidatario, nell'espletamento delle attività, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Accesso gratuito dei visitatori, previa registrazione in Registro appositamente predisposto all’ingresso;

- Le visite si potranno svolgere nei giorni di apertura della Fortezza, tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, salvo le modifiche che l'Amministrazione potrà introdurre.

- L'Amministrazione si riserva in ogni momento, di modificare gli orari di apertura, in base ad esigenze istituzionali o dipendenti dalla possibilità di iniziative notturne nonché relative all'andamento delle visite e delle richieste.

- L'Amministrazione mantiene, altresì, la facoltà di riservare delle visite e/o mostre per fini istituzionali. L'Amministrazione, attraverso la figura del Responsabile degli spazi espositivi e dell'Ufficio di gestione, comunicherà le visite organizzate.

- L'amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto, in forza alla convenzione stipulata, può realizzare iniziative e/o attività a proprio beneficio. L'Amministrazione Comunale attraverso un soggetto referente, comunicherà le proprie iniziative/attività. L'affidatario dovrà assicurare il servizio di accoglienza ed assistenza ed in generale, la gestione operativa di tali attività, senza alcun compenso se non l'eventuale rimborso spese, così come previsto al precedente art. 4.

L'Affidatario ha facoltà di realizzare nel periodo di gestione, delle iniziative, da sottoporre alla preventiva valutazione ed approvazione del Responsabile degli spazi, che - in caso di valutazione positiva dell'iniziativa - potrà formulare specifiche prescrizioni e/o richieste di modifica o integrazione. Tali iniziative dovranno seguire criteri di qualità artistica e culturale e finalizzata alla massima valorizzazione del sito, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia e di tutela storico-artistica. Gli eventuali proventi derivanti da tali iniziative, al netto di tutte le spese documentate relative all'organizzazione dell'evento stesso, saranno reinvestiti anche nelle attività svolte dal Polo Museale Calabria relativamente alla Fortezza Le Castella.

# ART.3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell’art.2 della presente Convenzione dovranno essere concordate con l’Amministrazione sulla base del progetto presentato dall’Associazione all’atto della presentazione dell’offerta.

**ART. 4 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente avviso siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività suddette e per responsabilità civile verso terzi.

I relativi oneri assicurativi saranno sostenuti esclusivamente dal Comune di Isola Capo Rizzuto giusta la Convenzione del 12.06.2019

**ART. 5** **SPESE AMMESSE AL RIMBORSO**

L'attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. L'amministrazione, per le attività prestate riconoscerà il rimborso alle sole spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2, D.lgs. n. 117/2017).

Spese rimborsabili a titolo esemplificativo:

- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario in genere ivi compreso le spese di affissione;

- spese per eventuali incarichi professionali o per esperti strettamente inerenti le attività oggetto della convenzione;

- spese sostenute dai volontari (es. rimborso chilometrico, ticket parcheggio, etc);

- spese sostenute dall'associazione (es. attrezzature, materiale, etc);

- costi indiretti e spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla convenzione (in misura non superiore al 10% dell'importo massimo rimborsabile).

L'importo concordato come rimborso spese sarà erogato dietro presentazione di un'adeguata rendicontazione che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta.

È previsa un contributo per rimborso spese per ciascun volontario impiegato non superiore ad € 500,00 al mese. È consentito che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e che l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I volontari potranno effettuare la loro attività per non più di sei ore al giorno e non più di 22 giorni al mese.

Il Polo Museale Calabria, responsabile del sito esercita la funzione di controllo attraverso verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività concordato con l'Associazione di volontariato selezionata.

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

Agenziadi , numero

in data , scadenza .

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione del Segretariato per eventuali ulteriori verifiche.

# ART. 6 - Durata

La convenzione ha validità per tre mesi dal 15.07.2019 al 15.10.2019.

È escluso il rinnovo tacito della Convezione.

# ART. 7 – Importo della convenzione.

L’Amministrazione si impegna ad erogare all’associazione un contributo massimo di € \_\_\_\_\_\_. Il suddetto importo sarà liquidato dietro presentazione di note d’addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal presidente dell’Associazione, secondo le modalità di cui al precedente art.7.

L’Amministrazione si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività oggetto del presente avviso.

# ART. 8 - Risoluzione del rapporto.

1. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Segretariato ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

Inoltre, il Segretariato può risolvere la presente:

* + qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  + qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Segretariato.

1. Nel caso in cui il Segretariato accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all’Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Segretariato.
2. In caso di risoluzione spetterà all’Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento.

# Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra il Segretariato ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

# Articolo 10 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Segretariato ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all’altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

# ART. 11 - Foro competente

1. Il Foro di Catanzaro è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Roccelletta di Borgia, li

PER IL SEGRETARIATO REGIONALE

Il Direttore dott. Salvatore Patamia

Per l’Associazione IL PRESIDENTE